

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



AVVISO N. 8/2016
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI
QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO
DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA

Risposte alle FAQ al 20.06.2016

Pubblicate il 24.06.2016





ID	Domanda	Risposta
1.1	Quesito n. 1.1 – 1. nell'ambito di un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art.2612 del c.c tutte le società consorziate devono essere necessariamente accreditate alla formazione e/o avere presentato istanza di accreditamento?	No, è necessario l'accREDITAMENTO del Consorzio, soggetto proponente ai sensi dell'articolo 3 dell'avviso.
1.2	Quesito n. 1.2 - 2. Il Consorzio con attività esterna acquisisce l'esperienza dei consorziati e pertanto beneficia dei punteggi relativi al punto A1 e A2 ?	No, i punteggi A1 e A 2 attengono alla qualificazione del Soggetto proponente
1.3	Quesito n. 1.3 - 3. Il Consorzio benchè di nuovo accreditamento beneficia dell'accREDITAMENTO standard grazie all'apporto di uno dei consorziati?	L'accREDITAMENTO fa riferimento esclusivamente al Soggetto proponente. Pertanto, ove il Consorzio abbia ottenuto accREDITAMENTO iniziale ai sensi dell'art. 10 del Regolamento accREDITAMENTO 2015, dovrà attenersi alle norme e alle limitazioni ivi indicate.
2	Quesito n. 2 - Con la presente si chiede a Codesto Spett.le Servizio se le risposte fornite alle domande di chiarimento dell'ex avviso 3/15 sono da considerare valide anche per le fattispecie non variate dell'avviso 8/15 o se devono essere riproposte.	No, non sono valide e pertanto eventuali quesiti devono essere riproposti
3	Quesito n. 3 - In riferimento ai profili professionali di cui all'Allegato "A" - "Elenco delle qualificazioni", si richiedono chiarimenti in relazione al titolo di studio d'ingresso minimo. Nello specifico si chiede che in caso la certificazione in uscita è "Specializzazione", il titolo di studio (Scuola secondaria di II° grado / Diploma professionale), deve essere attinente alla qualifica da conseguire?	In caso di percorsi finalizzati al rilascio di "Specializzazione", il titolo di studio (Scuola secondaria di II° grado / Diploma professionale) deve essere attinente alla qualifica da conseguire se specificamente previsto nella scheda corso, nel campo "Prerequisiti in ingresso".



ID	Domanda	Risposta
4	<p>Quesito n. 4 - Con la presente si chiede a Codesto Spett.le Servizio se il primo capoverso dell'art. 6 deve essere interpretato nel senso che il soggetto proponente è obbligato a presentare proposte formative solo per una sola sotto area professionale, p.es. AGRO-ALIMENTARE, rischiando di non trovare tutta l'utenza per organizzare più corsi e non può presentare anche proposte in altre aree professionali che sono più favorevoli a sbocchi occupazionali nel territorio della ex Provincia Regionale di Ragusa, p. es. CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE e TURISMO E SPORT, riscontrando, in atl modo, numerose richieste di partecipazione agli interventi formativi.</p>	<p>L'avviso non prevede un limite al numero delle proposte presentabili, fermo restando che come indicato all'art. 6 punto 1 ogni proposta deve riguardare un'unica sotto-area professionale tra quelle di cui all'Allegato A.</p>
5	<p>Quesito n. 5 - 1) Se l'Ente non può assicurare tutte le ore di tutoraggio, così come indicato al capoverso 5, numero minimo di ore di tutoraggio pari al: del punto 4 dell'art.5, perchè non può permettersi la spesa per l'assunzione di altri tutors, il tutoraggio può essere assicurato da altre figure professionali, quali il direttore e/o altre figure professionali con requisiti adeguati ed aventi incarichi specifici ?</p>	<p>L'Ente deve assicurare le ore di tutoraggio, previste al punto 4 dell'art.5, con personale adeguato avente incarico specifico.</p>
6.1	<p>Quesito n. 6.1 - 1) Specificare come viene effettuato il conteggio relativo all'esperienza didattica e professionale dei docenti;</p>	<p>Si rinvia a quanto stabilito dal DDG n. 966 del 19/03/2013</p>
6.2	<p>Quesito n. 6.2 - 2) Si chiede conferma che il limite di caratteri (spazi inclusi) per paragrafo è pari a 10.000 e non pari a 1.000;</p>	<p>Si conferma che il limite dei campi è di 10.000, così come indicato sulla piattaforma</p>
6.3	<p>Quesito n. 6.3 - 3) Le ore di tutoraggio (pari al 60% per l'aula e al 100% per lo stage) vanno computate esclusivamente sul monte ore del corso fatta esclusione delle eventuali ore relative alle competenze facoltative aggiunte?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 5, punto 4, il numero minimo di ore di tutoraggio è pari al 60% del totale delle ore di formazione d'aula previste (percorso base e moduli formativi afferenti alle competenze trasversali obbligatorie e alla competenza facoltativa) e al 100% del totale delle ore di stage previste</p>



ID	Domanda	Risposta
6.4	<p>Quesito n. 6.4 - 4) Ci sono indicazioni, vincoli o limitazioni in relazione al personale da assumere per lo svolgimento delle attività? (esempio: si deve assumere esclusivamente personale appartenente all'Albo dei formatori)</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto dall'art. 13, punto 1 lett. q) dell'avviso.</p>
7	<p>Quesito n. 7 - Buongiorno in riferimento al repertorio delle qualifiche, Allegato A, per acquisire il punteggio di cui al punto B.3 dell'art.8, ogni percorso formativo deve prevedere che tutti i corsi rientrino nella sotto area professionale con priorità come all'articolo 5 "tabella" o è sufficiente prevedere che l'intero percorso formativo comprenda una % di corsi con priorità? Ed eventualmente qual'è la percentuale per ottenere il massimo del punteggio pari a 4. Se ad esempio l'area da me prescelta è il sociale e voglio presentare n. 15 corsi, quanti su 15 devono essere corsi finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore socio assistenziale (unico corso dell'area che è stato indicato come prioritario)?</p>	<p>Tutti i profili all'interno delle sotto-aree professionali con priorità concorrono in eguale misura al conseguimento del punteggio. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, una proposta può contenere corsi afferenti a uno o più profili all'interno della medesima sotto-area professionale prioritaria.</p>
8	<p>Quesito n. 8 - In relazione all'Avviso in oggetto, per la corretta compilazione della sezione ESPERIENZE PRECEDENTI del formulario di candidatura si richiede il seguente chiarimento: Per allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale si intendono gli allievi che hanno validamente concluso il percorso formativo frequentando la percentuale ore necessaria all'ammissione agli esami o solo coloro che hanno sostenuto gli esami di qualifica?</p>	<p>Per allievi formati devono intendersi gli allievi che hanno concluso i percorsi formativi nel rispetto della percentuale di frequenza minima prevista dall'avviso di riferimento, salvo i casi di deroga previsti dalla normativa di riferimento</p>
9	<p>Quesito n. 9 - con la presente si segnala la non operatività della piattaforma indicata in oggetto nella giornata di oggi. A tal uopo, si allega file contenente la schermata con l'errore visualizzato.</p>	<p>Nella giornata di sabato 18 giugno si sono verificate alcune interruzioni di rete non imputabili a questa Amministrazione, risoltesi nella stessa giornata.</p>



ID	Domanda	Risposta
10	Quesito n. 10 - in relazione all'avviso 8 pubblicato giorno 16 giugno u.s , si chiede di avere delucidazioni in merito alle differenze dei criteri di selezione di cui al punto B4 e B5 !!	Il criterio B4 afferisce all'esperienza professionale del personale docente, da intendersi come esperienza lavorativa complessiva, il criterio B5 afferisce all'esperienza didattica. Si veda inoltre il chiarimento fornito al quesito 6.1.
11	Quesito n. 11 - l'allegato A, per alcuni profili, prevede come titolo d'ingresso minimo la qualifica. La nota 1, prevista in calce all'allegato A, può essere interpretata nel senso che, titolo d'ingresso, in assenza di qualifica, possa essere anche l'accertamento delle competenze possedute propedeutiche alla frequenza del corso attraverso un prova d'ingresso?	La nota 1 nell'Allegato A rimanda a quanto specificato nelle schede corso nel campo "prerequisiti in ingresso" ove tale campo sia presente e contenga informazioni aggiuntive
12	Quesito n. 12 - E' possibile programmare secondo le disposizioni previste dell'Avviso 8/2016 corsi come "Tecnico gestione siti WEB" la cui scheda associata al sistema Informatico lo inquadra come IFTS	Si, tale specializzazione non ricade tra quelle IFTS.
13.1	Quesito n. 13.1 - Una proposta progettuale può contenere massimo 15 percorsi. Ma quante proposte progettuali può presentare un ente di formazione?	L'avviso non prevede un numero massimo di proposte per soggetto proponente. Il numero di proposte deve essere coerente con le capacità tecnico-professionali e organizzative del soggetto proponente nel rispetto di quanto previsto all'art. 3. Inoltre, le proposte, nel loro complesso, dovranno essere presentate da ciascun soggetto proponente in coerenza con le limitazioni, laddove applicabili, di cui all'art. 10 del Regolamento di accreditamento 2015, pena la non ammissione alla valutazione ai sensi dell'art. 8.2 punto 2.



ID	Domanda	Risposta
13.2	<p>Quesito n. 13.2 - Laddove per le attività di stage si prendano accordi con un'associazione di categoria, è sufficiente la dichiarazione di tale associazione per lo stage di tutti gli allievi previsti? Quindi dovremo modificare/personalizzare l'allegato C non indicando la sede operativa dello stage ma inserendo che l'associazione di categoria individuerà le aziende dove realizzare lo stage?</p>	<p>No, ai sensi dell'art. 6 , punto 5 le proposte devono essere corredate dalle dichiarazioni delle imprese contenenti l'impegno delle stesse ad assicurare lo svolgimento degli stage e il relativo numero. Il grado di copertura degli stage di cui al criterio di selezione A.3, art. 8.3, deve essere comprovato dagli impegni effettivamente assunti dalle imprese le cui dichiarazioni sono caricate a sistema.</p>
14	<p>Quesito n. 14 - Volendo progettare un corso per "Assistente alla comunicazione in LIS (Lingua Italiana dei Segni)", a quale profilo del repertorio delle qualificazioni si può fare riferimento?</p>	<p>Tale profilo non è presente tra quelli indicati nell'Allegato A</p>
15.1	<p>Quesito n. 15.1 - 1 - Dovendo attivare 1 corso per ACCONCIATORE unisex Q\2 (II annualità) in quanto nell'anno precedente si è svolta la I annualità, a quale figura del repertorio bisogna fare riferimento?</p>	<p>Fermi restando i pre-requisiti di ingresso previsti per la qualifica ACCONCIATORE unisex (II annualità), è necessario fare riferimento al profilo di "OPERATORE DEL BENESSERE - Indirizzo acconciatura" presente nel Repertorio della Regione Siciliana nell'ambito dei profili di formazione normata.</p>



ID	Domanda	Risposta
15.2	<p>Quesito n. 15.2 - 2 - ai fini del riconoscimento della professione per ACCONCIATORE, è corretto che gli allievi frequentino solo 1500 ore di formazione, 900 ore I anno e 600 ore II anno anziché 1800 ore?</p>	<p>Il conseguimento della qualifica di "OPERATORE DEL BENESSERE - Indirizzo acconciatura" avviene a seguito della frequenza di percorso biennale di 1800 ore e superamento dell'esame finale. Il percorso biennale è suddiviso nel modo seguente: I anno 900 ore; II anno 900 ore. Per ottenere l'abilitazione professionale è necessario frequentare un terzo anno (corso di specializzazione) e superare l'esame finale. Nello specifico del presente avviso è possibile progettare uno o entrambe le tipologie di corso come di seguito indicato: A) percorso finalizzato al rilascio della qualifica di "OPERATORE DEL BENESSERE - Indirizzo acconciatura" rivolto a coloro che hanno frequentato il primo anno del percorso di operatore del benessere - acconciatore o percorso equipollente (percorso di 900 ore); B) percorso finalizzato al rilascio della specializzazione di ACCONCIATORE (600 ore) riservato a chi abbia già acquisito la qualifica in esito al percorso biennale.</p>
15.3	<p>Quesito n. 15.3 - 3 - Nell'esempio riportato sull'Allegato 2 Formulario della proposta progettuale a pag. 6 punto 3.8 Ore tutoraggio garantito, è presente il valore 434. Tale numero scaturisce dal 100% delle ore di stage previste e dal 60% delle ore d'aula (percorso base + moduli di competenze trasversali obbligatorie di cui all'Art. 5 punto 3 lettera a)). Si chiede se è corretto il calcolo o bisogna inserire nel conteggio del tutoraggio in aula anche i moduli di competenza facoltativa di cui all'Art. 5 punto 3 lettera b). Se così fosse, il valore corretto sarebbe 480 (120 ore di stage + 360 ore d'aula - 60% di: 480 percorso base, 12 + 32 moduli trasv obbl. + 76 facoltativi) ?</p>	<p>Premesso che gli Allegati all'avviso sono generati in automatico dal sistema e che le informazioni e i numeri ivi presenti sono a mero titolo esemplificativo, si rimanda al chiarimento fornito per il quesito 6.3</p>



ID	Domanda	Risposta
16	<p>Quesito n. 16 - con riferimento all'Avviso 8/2016 si rileva che agli Artt. 1 e 2 del bando si contemplano due Assi (I - OCCUPAZIONE e III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE) con differenti dotazioni finanziarie; dalla lettura del facsimile dello Allegato 1 "domanda di finanziamento" e dalla lettura della ns. bozza di stampa generata dal sistema informatico non ci è chiaro su quale Asse ricadano (o debbano ricadere) le singole domande di finanziamento. Nel precedente Avviso 3/2015 era stabilita una ripartizione ex-ante sugli Assi di intervento, adesso ci sembrerebbe "ancorata" sul profilo in uscita e/o sui destinatari, cioè: se si tratta di rilascio di "qualifica" si rivolge all'Asse "I"? Se si tratta di "specializzazione" si rivolge all'Asse "III"?</p>	<p>L'attribuzione dell'Asse di finanziamento alle singole proposte progettuali sarà effettuata in sede di formulazione della graduatoria finale come esplicitato all'art. 8.4, punto 2.</p>
17	<p>Quesito n. 17 - In riferimento all'art. 5 punto 4 dell'Avviso che recita: "Durata corrispondente con lo standard stabilito della pertinente scheda corso, incrementabile fino ad un massimo del 20%", significa che la durata di un percorso ad esempio di 700 ore sarà minimo di 712 ore? Il Sistema informatico infatti aumenta tali ore trasversali fino al raggiungimento del 20%. La procedura è corretta o si tratta di un mal funzionamento del sistema?</p>	<p>La durata dei percorsi è definita dall'art. 5 punto 4 dell'avviso. Nel caso di un percorso con durata da scheda corso pari a 700 ore, la durata minima è di 744 ore di cui 700 ore relative al percorso base e 44 ore relative ai moduli obbligatori afferenti a igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (12 ore) e alfabetizzazione informatica (32 ore), salvo i corsi in cui il possesso di competenze informatiche costituisce requisito di accesso.</p>
18.1	<p>Quesito n. 18.1 - Si sottopongono alla Vs. cortese attenzione i seguenti quesiti interpretativi inerenti all'art. 9 "Avvio dei percorsi formativi". Il suddetto articolo così recita: 1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, i soggetti utilmente collocati in graduatoria (di seguito, beneficiari) devono procedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione dei partecipanti secondo il format fornito dall'Amministrazione. 2. Gli stessi procedono al caricamento su piattaforma informatica, messa a disposizione dell'Amministrazione, e alla trasmissione della progettazione esecutiva, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della</p>	<p>Si confermano gli adempimenti e la tempistica riportati all'art. 9.</p>



ID	Domanda	Risposta
	<p>graduatoria finale. Secondo le disposizioni di cui al Vademecum UCS, con la progettazione esecutiva i beneficiari sono tenuti a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la/e sede/i di svolgimento dei corsi; - l'elenco dei partecipanti selezionati a seguito della procedura di cui al punto 1, le anagrafiche e la documentazione attinente alla procedura di selezione; - il calendario didattico di dettaglio; - il personale docente impiegato con relativi curricula o da individuare; - le convenzioni di stage sottoscritte con le imprese in qualità di soggetti ospitanti, coerentemente con quanto indicato nella proposta progettuale; - l'eventuale richiesta di autorizzazione ad avviare il corso con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo previsto, ma comunque non inferiore a 8, con la quale si impegnano a completare la composizione delle classi sino al raggiungimento del numero minimo previsto in relazione alla tipologia di destinatari; - per le proposte rivolte a detenuti, documentazione comprovante l'effettiva possibilità di svolgere il/i corso/i; - altre eventuali informazioni richieste dall'Amministrazione. <p>Resta inteso che la progettazione esecutiva può riguardare un numero inferiore di corsi rispetto a quanto previsto dalla proposta ammessa a finanziamento; in tal caso, il valore finanziario della proposta è ridotto proporzionalmente.</p> <p>DOMANDE:</p> <p>1. Nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria finale, gli enti di formazione beneficiari devono adempiere a tutti gli obblighi sopra elencati, dalla selezione dei corsisti alla calendarizzazione delle attività formative, dall'individuazione e contrattualizzazione dei docenti alla sottoscrizione delle convenzioni di stage con le imprese ospitanti? Considerati i giorni da concedere ai candidati alla partecipazione ai corsi per</p>	



ID	Domanda	Risposta
	<p>presentare la propria candidatura in risposta all'avviso di selezione e gli altri da dedicare allo svolgimento ed alla valutazione delle prove di selezione, il termine complessivo di 30 gg per la trasmissione di tutti gli atti e documenti compresi nella progettazione esecutiva appare piuttosto ridotto. Si richiede, perciò, un Vs. chiarimento in merito.</p>	
<p>18.2</p>	<p>Quesito n. 18.2 - Si sottopongono alla Vs. cortese attenzione i seguenti quesiti interpretativi inerenti all'art. 9 "Avvio dei percorsi formativi". Il suddetto articolo così recita: 1. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale, i soggetti utilmente collocati in graduatoria (di seguito, beneficiari) devono procedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione dei partecipanti secondo il format fornito dall'Amministrazione. 2. Gli stessi procedono al caricamento su piattaforma informatica, messa a disposizione dell'Amministrazione, e alla trasmissione della progettazione esecutiva, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria finale. Secondo le disposizioni di cui al Vademecum UCS, con la progettazione esecutiva i beneficiari sono tenuti a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la/e sede/i di svolgimento dei corsi; - l'elenco dei partecipanti selezionati a seguito della procedura di cui al punto 1, le anagrafiche e la documentazione attinente alla procedura di selezione; - il calendario didattico di dettaglio; - il personale docente impiegato con relativi curricula o da individuare; - le convenzioni di stage sottoscritte con le imprese in qualità di soggetti ospitanti, coerentemente con quanto indicato nella proposta progettuale; - l'eventuale richiesta di autorizzazione ad avviare il corso con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo previsto, ma comunque non inferiore a 8, con la quale si impegnano a completare la composizione delle classi 	<p>No. Come stabilito dall'art. 9 dell'avviso la progettazione esecutiva deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ivi richieste. Resta inteso che la progettazione esecutiva può riguardare un numero inferiore di corsi rispetto a quanto previsto dalla proposta ammessa a finanziamento; in tal caso, il valore finanziario della proposta è ridotto proporzionalmente.</p>



ID	Domanda	Risposta
	<p>sino al raggiungimento del numero minimo previsto in relazione alla tipologia di destinatari;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le proposte rivolte a detenuti, documentazione comprovante l'effettiva possibilità di svolgere il/i corso/i; - altre eventuali informazioni richieste dall'Amministrazione. <p>Resta inteso che la progettazione esecutiva può riguardare un numero inferiore di corsi rispetto a quanto previsto dalla proposta ammessa a finanziamento; in tal caso, il valore finanziario della proposta è ridotto proporzionalmente.</p> <p>DOMANDE:</p> <p>2. Dal momento che l'art. 5 "Principali caratteristiche dei percorsi" prevede, al punto 9, che "Tutte le attività corsuali previste dalla proposta progettuale dovranno svolgersi nell'arco temporale di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio del progetto", qualora un ente di formazione abbia avuto approvato un progetto che preveda la realizzazione complessivamente di 6 corsi, potrebbe decidere di realizzare, senza vedersi ridotto il valore finanziario della proposta approvata, 3 corsi nel primo semestre e 3 corsi nel secondo semestre, presentando - nei 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria - una progettazione esecutiva di dettaglio, comprensiva della selezione dei partecipanti, soltanto dei 3 corsi da realizzare nel primo semestre e riservando ad un momento successivo la selezione dei partecipanti e la progettazione di dettaglio dei corsi da realizzare nel secondo semestre?</p>	
19	<p>Quesito n. 19 - si chiede un chiarimento in merito al criterio di selezione "E. VALORE AGGIUNTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IN TERMINI DI ECONOMICITÀ".</p> <p>A titolo esemplificativo potreste indicare quali potrebbero costituire "EVENTUALI ATTIVITÀ ACCESSORIE" che determinerebbero l'attribuzione del punteggio?</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto all'art. 6 punto 3 dell'avviso.</p>



ID	Domanda	Risposta
20	Quesito n. 20 - In relazione al profilo professionale dell'Operatore socio-assistenziale, bisogna attenersi rigidamente alla tipologia di profilo, così come formulata nel Repertorio delle qualificazioni, o è possibile poter declinare la figura anche in "profili" di tipo specialistico, quali: OSA per i disabili, OSA per gli anziani, ecc.?	Il profilo di riferimento è l'Operatore Socio Assistenziale e non è possibile una declinazione specialistica finalizzata esclusivamente a disabili, anziani, etc. E' possibile integrare la progettazione inserendo una competenza facoltativa aggiuntiva come specificato nell'Avviso e nel relativo Allegato B.

Firmato

IL DIRIGENTE

dr. Giuseppe Giudice

Firmato

IL DIRIGENTE GENERALE

Gianni Silvia